



Comune di Mezzojuso Ordinanze Dirigenziali

Anno 2017

COMUNE DI MEZZOJUSO ESTRATTO ordinanze sindacali * AI SENSI DELL'ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m.i., sostituito DALL'ART.6 C.1 L.R. N.11 DEL 26/06/2015 *Gli atti vengono pubblicati in questa sezione, ai fini di pubblicità notizia. Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all'Ufficio di competenza.

NR.	DATA	OGGETTO/ESTRATTO
09	17.02.2017	ORDINANZA N° 9 DEL 17.02.2017-
		<p style="text-align: center;">ORDINA E DIFFIDA</p> <p>I SIGNORI CONIUGI OMISSIS ... E OMISSIS ... ENTRAMBI RESIDENTI IN MEZZOJUSO VIA OMISSIS ... DI PROVVEDERE A LORO CURA E SPESE ALLA RIMOZIONE DEL CANCELLETTO DI INGRESSO OMISSIS ... , E DEL MURETTO DI CONFINE ATTESTANTE SU PROPRIETÀ OMISSIS ... , ENTRO IL TERMINE DI GIORNI 90 (NOVANTA) DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA PRESENTE.</p> <p>SI AVVISA CHE, IN CASO DI INOTTEMPERANZA NEL TERMINE INDICATO, LA DEMOLIZIONE SARÀ ESEGUITA A CURA DEL COMUNE ED A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO ED AVENTI CAUSA.</p> <p>IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE È INCARICATO DI VERIFICARE L'AVVENUTA O MENO OTTEMPERANZA ALLA PRESENTE ORDINANZA ALLO SCADERE DEL TERMINE PREVISTO E DI DARNE COMUNICAZIONE ALLO SCRIVENTE UFFICIO PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</p> <p>SI FA PRESENTE INFINE, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90, CHE AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È POSSIBILE PRESENTARE RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO STESSO.</p> <p>SI DISPONE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA NOTIFICATO AI SIGG. OMISSIS ... E OMISSIS ... , ENTRAMBI RESIDENTI IN MEZZOJUSO NELLA VIA OMISSIS ... N OMISSIS ... ED INVIATA COPIA, PER I RISPETTIVI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - AL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI MEZZOJUSO; - AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SEDE - AL SIG. SINDACO, SEDE - AL SIG. SEGRETARIO COMUNALE, SEDE - ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE- SEDE
NR.	DATA	OGGETTO/ESTRATTO
	10.04.2017	ORDINANZA N° 17 DEL 10.04.2017-
17		<p>PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA:</p> <p>1. L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, IN QUALUNQUE MODO ESERCITATO È SOGGETTO ALLE NORME CHE TUTELANO LE ESIGENZE IGIENICO-SANITARIE IN MATERIA SIA DI VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI SIA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.</p> <p>IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI DEVE ESSERE ESERCITATO CON LE MODALITÀ E LE ATTREZZATURE NECESSARIE A GARANTIRE CHE SIANO PROTETTI DA CONTAMINAZIONE ESTERNE E SIANO CONSERVATI IN MANIERA ADEGUATA IN RAPPORTO ALLA LORO NATURA ED ALLE LORO CARATTERISTICHE. TALI MODALITÀ ED ATTREZZATURE SONO STABILITE DAL MINISTRO DELLA SALUTE CON ORDINANZA 3/04/2002 E REG. CE N°. 852/2004 - N°. 853/2004.</p> <p>QUALORA L'ATTIVITÀ DI CUI SOPRA SIA ESERCITATA MEDIANTE VEICOLI, ESSI DEVONO AVERE LE CARATTERISTICHE STABILITE DAL MINISTRO DELLA SANITÀ CON LE ORDINANZE CITATE E DEI REG. CE N°. 852/2004 - NO. 853/2004.</p> <p>IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI DEPERIBILI DA MANTENERE IN REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA QUALI PRODOTTI SURGELATI, CONGEDATI O REFRIGERATI, È CONSENTITO SOLO NELLE AREE PROVVISI ALMENO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA O SE GARANTITO IL FUNZIONAMENTO AUTONOMO DELL'ATTREZZATURE DI PRODOTTI O SE L'ATTIVITÀ È ESERCITATA MEDIANTE L'USO DEL VEICOLI AVENTI LE CARATTERISTICHE DI CUI ALLA CITATA ORDINANZA MINISTERIALE E DEI SOPRA CITATI REGOLAMENTI CE.</p> <p>IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CARNI FRESCHE DI OGNI, SPECIE ANIMALE, ITTICHE COMPRESSE, SVOLTO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGI È VIETATO IN TUTTE LE AREE CHE NON SIANO PROVVISI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA FOGNARIA ED ELETTRICA, SALVO CHE NEI CASI IN CUI IL POSTEGGIO SIA UTILIZZATO DA OPERATORI CON VEICOLI AVENTI LE CARATTERISTICHE DI CUI ALLA CITATA ORDINANZA MINISTERIALE 3/04/2002 E REG. CE N° 852/2004 – N°. 853/2004.</p> <p>IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CARNI FRESCHE DI OGNI SPECIE ANIMALE, ITTICHE COMPRESSE, SVOLTO IN FORMA ITINERANTE È VIETATO SALVO CHE SIA EFFETTUATO CON I VEICOLI AVENTI LE CARATTERISTICHE DI CUI SOPRA E SECONDO I CRITERI PREVISTI CON LE CITATE ORDINANZE DEL MINISTRI DELLA SANITÀ.</p> <p>IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI ANIMALI VIVI NON PUÒ ESSERE ESERCITATO NELLO STESSO POSTEGGIO IN CUI VENGONO POSTI IN VENDITA O SOMMINISTRATI PRODOTTI ALIMENTARI O IN AREE A DETTO POSTEGGIO CONTIGUE. IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI ANIMALI VIVI DEVE ESSERE ESERCITATO NEL RISPETTO DELLE NORME DI POLIZIAVETERINARIA E DI TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI.</p>

2. L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE, DI CUI ALL'ART. I, COMMA 2, LETTERA C) DELLA LEGGE REGIONALE I MARZO 1995, N. 18 E NONCHÉ IL COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI IN FORMA ITINERANTE, PUÒ ESSERE SVOLTO CON QUALSIASI MEZZO, PURCHÉ L'ATTREZZATURA DI VENDITA E LA MERCE NON SIANO POSTE AL CONTATTO CON IL TERRENO, LA MERCE NON SIA ESPOSTA SU BANCHI COLLOCATI A TERRA, BENSÌ ESCLUSIVAMENTE SUL MEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DELLA STESSA. È COMUNQUE VIETATA LA VENDITA CON L'USO DI BANCARELLE E L'ESPOSIZIONE DELLA MERCE ESTERNAMENTE AL MEZZO.

3. L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE È CONSENTITO A CONDIZIONE CHE LA SOSTA DEI VEICOLI SIA COMPATIBILE CON LE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA CIRCOLAZIONE STRADALE, E COMUNQUE, IN CONFORMITÀ A QUANTO STABILITO DALLA REGIONE SICILIA, LE SOSTE SONO CONSENTITE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO PER SERVIRE IL CONSUMATORE FINO AD UN MASSIMO DI DUE ORE NELLO STESSO POSTO, CON OBBLIGO DI SPOSTAMENTO DI ALMENO 200 METRI E CON DIVIETO DI RITORNARE NEL MEDESIMO PUNTO NELL' ARCO DELLA STESSA GIORNATA.

4. È FATTO DIVIETO DI ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE IN CONCOMITANZA CON LO SVOLGIMENTO DI MERCATI E FIERE, NELLE AREE URBANE ADIACENTI QUELLE DOVE SI SVOLGE IL MERCATO O LA FIERA, INTENDENDOSI CON AREE ADIACENTI QUELLE POSTE AD UNA DISTANZA INFERIORE A 50 METRI.

5. L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE È CONSENTITO NELLE SEGUENTI ZONE, VIE E PIAZZE, NELLE AREE APPOSITAMENTE INDIVIDUATE CON APPOSITA SEGNALETICA, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00 E DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00 DI TUTTI I GIORNI FERIALI:

VIA MONSIGNOR PERNICIARO;

VIA GIOVANNI MELI -SPIAZZO EX BEVAIO-;

PIAZZETTA DIVONO FRANCESCO (SPIAZZO CONVENTO);

VIA CELESTINO MANDALÀ (INIZIO)

VIA TRIPOLI INTERSEZIONE CON VIA MACELLO;

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, ALTEZZA EX MULINO;

- PIAZZA DON LUIGI STURZO;

VIA CROCIFISSO, SPIAZZO CASE POPOLARI;

PIAZZA N. ROMANO

VIA BERLINGUER, ALTEZZA CIVICO N. 12;

VIA MONS. O. TRIPPODO, ALTEZZA S.P. 55;

VIA PALERMO, ALTEZZA CIVICO 20;

VIA ANNA ACCASCINA N 12;

VIA SIMONE CUCCIA N. 18.

IN CASO D'INOSSERVANZA DELLE LIMITAZIONI E DEI DIVIETI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA SARANNO APPLICATE LE SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS N. 114/1998, DALLA L.R. N. 18/1995, MODIFICATA ED INTEGRATA DALLE LEGGI REGIONALI N. 2/1996 E N. 28/1999 E DALLE ALTRE NORME DISCIPLINANTI LA MATERIA E LE SANZIONI ACCESSORIE, COMPRESA LA CONFISCA DELLE ATTREZZATURE E DELLE MERCI, FERMO RESTANDO LE SANZIONI PENALI OVE IL FATTO COSTITUISCA REATO. IN

	<p>ASSENZA DEL TITOLARE, CHIUNQUE ESERCITI SENZA LA QUALIFICA DI DIPENDENTE O COLLABORATORE O SENZA I REQUISITI PREVISTI DALLA NORME REGIONALI, È PUNITO CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 250.00 A € 1.500,00.</p> <p>IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE E GLI ALTRI ORGANI PREPOSTI AI CONTROLLI È INCARICATO DI VIGILARE SULL'OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DALLA PRESENTE ORDINANZA.</p> <p>CONTRO LA PRESENTE ORDINANZA È AMMESSO RICORSO AL COMPETENTE T.AR. ENTRO 60 GIORNI O AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA STESSA ALL'ALBO PRETORI O ON-LINE DI QUESTO COMUNE.</p> <p>LA PRESENTE ORDINANZA, CHE SOSTITUISCE E ANNULLA OGNI ALTRA ORDINANZA IN CONTRASTO CON ESSA, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE E COMUNQUE ENTRA IN \LGORE CON L'INSTALLAZIONE DELL'APPOSITA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE.</p>
--	--